



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese” indetta con nota del 23 dicembre 2019 con protocollo n. 26519 e concernente l’approvazione del “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni”. Eurallumina SpA.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**Visto**, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la

✓ Resp. Div.: Distaso L.

Ufficio: RiA\_03

Data: 23/03/2020

riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dalla Eurallumina SpA con nota del 26 giugno 2019 con protocollo n. 76, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12961/STA del 27 giugno 2019;

**Vista** la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 luglio 2019 con protocollo n. 14235/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni”;

**Visto** il parere sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dal Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Regione Autonoma della Sardegna con nota del 7 agosto 2019 con protocollo n. 7243, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 16354/STA dell'8 agosto 2019;

**Visto** il parere sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dal Servizio territoriale Opere idrauliche di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna con nota del 27 agosto 2019 con protocollo n. 26779, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17399/STA del 27 agosto 2019;

**Visto** il parere sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dall'INAIL con nota del 12 settembre 2019 con protocollo n. 7891, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 18517/STA del 12 settembre 2019;

**Visto** il parere sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dall'ISPRA con nota del 9 ottobre 2019 con protocollo n. 58266, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 20651/STA del 9 ottobre 2019;

**Visto** il parere congiunto sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dall'ARPA Sardegna e dalla Provincia Sud Sardegna con nota del 10 dicembre 2019 con protocollo n. 32466, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25672/STA del 12 dicembre 2019;

**Vista** la nota dell'ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2019 con protocollo n. 26519 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” e con la quale sono stati inoltrati tutti i pareri acquisiti nel corso della conferenza di servizi istruttoria sopra richiamata;

**Visto** il parere sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dal Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias della Regione Autonoma della Sardegna con nota del 10 gennaio 2020 con protocollo n. 2263, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 612 del 10 gennaio 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 gennaio 2020 con protocollo n. 2806 con la quale si sollecita la Regione Autonoma della Sardegna a far pervenire il proprio parere in merito all’assoggettabilità alle procedure di VIA degli interventi previsti nel “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni”;

**Visto** il parere sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 30 gennaio 2020 con protocollo n. 902, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5977 del 31 gennaio 2020;

**Visto** il parere del Servizio Valutazioni ambientali della Regione Autonoma della Sardegna trasmesso con nota del 29 gennaio 2020 con protocollo n. 1928, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 11842 del 19 febbraio 2020, con il quale si comunica che gli interventi previsti nel “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” non sono assoggettati alle procedure di VIA;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2020 con protocollo n. 11407 con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni”;

**Visto**, ancorché pervenuto oltre i 45 giorni indicati per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ma comunque nella fase di valutazione delle determinazioni conclusive, il parere sul “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dal Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio della Regione Autonoma della Sardegna con nota del 21 febbraio 2020 con protocollo n. 3953, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12410 del 21 febbraio 2020;

**Vista** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 febbraio 2020 con protocollo n. 13137 nella quale è contenuta la rettifica di un errore materiale contenuto nella citata nota del 18 febbraio 2020 con protocollo n. 11407;

**Tenuto conto** che nella nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella medesima nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

**Considerato** che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato,

anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

**Ritenuto** che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. È approvato il “Progetto definitivo intervento MISP su Deposito Fanghi Su Stangioni” trasmesso dalla Eurallumina SpA con nota del 26 giugno 2019 con protocollo n. 76, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. la gestione dei materiali scavati per la realizzazione del diaframma e del drenaggio orizzontale, deve essere effettuata coerentemente al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, con particolare riferimento agli articoli 25 e 26 (ad esempio, deve essere verificata con l'ARPA Sardegna che il materiale di scavo sia stato sufficientemente caratterizzato durante la realizzazione delle indagini del piano di caratterizzazione: in caso negativo si deve procedere con una caratterizzazione supplementare relativa all'area di scavo);
  2. in merito al riutilizzo della sabbia ottenuta dal dissabbiamento del fango bentonitico, la caratterizzazione ai sensi del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 non può essere volta a determinare lo stato di contaminazione, ma a verificare l'ammissibilità in discarica. Il fango bentonitico, ricadendo nella definizione di TRS di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, qualora conforme agli standard di qualità di cui all'Allegato 4, non può essere comunque gestito ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in quanto non utilizzabile allo stato naturale; viceversa esso potrebbe essere gestito come sottoprodotto, facendo ricadere l'operazione di dissabbiamento come normale pratica industriale, previa verifica di conformità dei requisiti ambientali; in caso di non conformità tale operazione si dovrebbe configurare come trattamento di rifiuti;
  3. al fine di gestire i rifiuti scavati in conformità a quanto disposto dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le aree di deposito temporaneo devono essere univocamente individuate, delimitate e segnalate con idonea cartellonistica e gestite nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del medesimo decreto;
  4. in merito alle attività di monitoraggio:
    - a. si devono eseguire le misure sulle polveri, sulla rete locale anche prima di iniziare le attività di movimentazione terra, al fine di avere un riferimento di zero anche a scala locale;
    - b. qualora si rilevino delle non conformità rispetto ai dati rilevati nella campagna effettuata al “momento zero”, si devono incrementare le misure di prevenzione, contestualmente alle non conformità dei risultati delle centraline regionali (soprattutto se, in base ai dati storici, è evidente un incremento della polverosità a seguito dell'inizio delle attività di cantiere) a prescindere dai risultati registrati dalla rete locale;
    - c. la frequenza del monitoraggio idraulico deve essere almeno a cadenza mensile durante il primo anno. Successivamente la revisione della frequenza può essere concordata con l'ARPA Sardegna sulla base dei dati di monitoraggio raccolti;

- d. i parametri del monitoraggio idrochimico devono essere concordati con l'ARPA Sardegna per l'inserimento nel piano di monitoraggio e devono comprendere gli analiti presenti nella contaminazione della falda e i "contaminati indice" individuati nel documento approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 13/STA del 16 gennaio 2018;
  - e. nell'ambito della procedura di collaudo proposta per la verifica della funzionalità e dell'efficacia del sistema di dreni orizzontali, gli Enti di controllo devono valutare la necessità di ulteriori piezometri a valle idrogeologica del dreno orizzontale, nel tratto compreso tra i piezometri VS1 e VS2, per avvalorare la stima del cono di influenza indotto dal suddetto dreno;
  - f. considerate le distanze piuttosto ridotte fra il punto di iniezione del tracciante e i piezometri di controllo, devono essere anticipati i periodi di misura nei piezometri a monte e a valle della trincea;
  - g. nella realizzazione dei test deve essere rilevato "l'arrivo" del tracciante significativo per l'ottenimento di informazioni circa le condizioni idrodinamiche locali;
  - h. la procedura di collaudo deve interessare il PO più a valle (ed eventualmente può essere replicata sul PO più a monte);
  - i. le tempistiche di campionamento della fase di collaudo devono essere concordate con gli Enti di controllo e deve essere trasmesso con congruo anticipo agli Enti competenti il cronoprogramma delle attività nonché la comunicazione di inizio delle attività;
5. l'efficacia della messa in sicurezza permanente del Deposito Fanghi di Su Stangioni deve essere meglio assicurata estendendo lo strato di copertura in argilla a tutta l'area del Deposito, fatta eventualmente eccezione, nel caso di realizzazione della fase B, per l'impronta dell'argine del Settore D laddove siano valutati effetti negativi sulla stabilità dell'argine medesimo;
  6. le attività di predisposizione all'utilizzo del settore D come modulo di scarica (tra cui il completamento del piano di posa del settore D e la costruzione del relativo argine) possono avere inizio solo in seguito alla certificazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente, comprensiva del positivo collaudo del sistema di dreni orizzontali;
  7. le attività riguardanti l'attività di messa in sicurezza permanente dell'area D, comprensive delle attività di monitoraggio previste, devono opportunamente integrare il progetto di ampliamento del BFR;
  8. devono essere applicate e rispettate tutte le misure per ridurre i rischi, nonché per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori fruitori dell'area, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 durante tutte le fasi lavorative.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
  3. L'Eurallumina SpA resta l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui al comma 1.
  4. L'Eurallumina SpA resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato rispetto allo stato dei luoghi nel Progetto di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo.
  5. Resta salvo l'obbligo dell'Eurallumina SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.

6. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia del Sud Sardegna mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **ART. 2**

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro quattro mesi dalla notifica del presente decreto.

## **ART. 3**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, l'Eurallumina SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dall'Eurallumina SpA una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **ART. 4**

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fidejussione a cura dell'Eurallumina SpA a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 13.700.000,00 (tredici milioni e settecentomila euro).

Il Direttore Generale

*Giuseppe Lo Presti*

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)